



***Decreto del Direttore generale nr. 55 del 08/04/2022***

Proponente: Direzione Amministrativa

*Direzione Amministrativa*

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Querci

Estensore: Dott.ssa Michela Simongini

***Oggetto: Ricorso al Consiglio di Stato prot. ARPAT n.15153/2022 notificato dal Comune di Barberino del Mugello - Affidamento della procura alle liti all'avvocatura della Regione Toscana.***

**Natura dell'atto:** *immediatamente eseguibile*

**Trattamento dati personali:** *Sì*      **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

## Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.03.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visto il ricorso al Consiglio di Stato protocollo ARPAT n. 0015153 del 28/02/2022 promosso dal Comune di Barberino del Mugello fine di ottenere l'annullamento e/o la riforma della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. I, n. 1137/2021, pubblicata in data 06/08/2021, resa inter partes nei procedimenti riuniti, iscritti ai nn. 1519/2017 e 1005/2020 di R.G., limitatamente alla parte in cui accoglie il terzo motivo del ricorso principale avverso, e cioè quello con cui venivano censurati da EDISON S.P.A. i parametri di contaminazione applicati al caso, perché ritenuti asseritamente illegittimi sotto il profilo dell'errata applicazione della colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 relativa ai valori per i “siti ad uso verde pubblico/privato e residenziale”;

Ricordato che nel procedimento di primo grado con decreto del Direttore generale n. 150/2017 la difesa di ARPAT è stata affidata all'avvocatura della Regione Toscana;

Ritenuto necessario costituirsi in giudizio, per sostenere la legittimità dell'operato di ARPAT, anche nel procedimento di secondo grado;

Ritenuto opportuno, per ragioni di continuità, avvalersi dell'Avvocatura regionale della Toscana ai sensi della LR 30/2009 art. 20 comma 5 bis;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di costituirsi in giudizio nel procedimento giurisdizionale promosso con ricorso al Consiglio di Stato protocollo ARPAT n° 0015153 del 28/02/2022 dal Comune di Barberino del Mugello al fine di ottenere l'annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR per la Toscana, Sez. I, n. 1137/2021;
2. di affidare la procura alle liti, in ogni stato del procedimento, all'Avvocatura Regionale della Toscana, che provvederà mediante legali iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578;
3. di individuare quale responsabile del procedimento il Direttore amministrativo, Dott.ssa Paola Querci, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
4. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile vista la necessità di costituirsi in giudizio.

Il Direttore generale  
Dott. Geol. Pietro Rubellini

\* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 05/04/2022
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 05/04/2022
- Paola Querci , il proponente in data 06/04/2022
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 06/04/2022
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 08/04/2022
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 08/04/2022